

COMUNE DI SOVERE



Codice Ente **10208**

DELIBERAZIONE N. 4

Data **26.01.2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FILIPPINI FRANCESCO	Pres/Ass
CARRARA DANILO	Presente
BERETTA SILVIA	Assente
LANFRANCHI MASSIMO	Assente
CADEI FEDERICA	Presente
LOTTA MICHELE	Presente
BERTA MASSIMILIANO	Presente
CONTESSI GIOVANNI	Presente
PERDERSOLI SABRINA	Presente
MAGONI DAVIDE	Presente
MASCARINO ADRIANO	Assente
LEONI MAURO	Presente
BARCELLINI ELISABETTA	Presente
Totali presenti	10
Totale assenti	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.Ssa Luisa Borsellino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. **Francesco Filippini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 4 del 26.01.2018

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

RILEVATO che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;

ATTESO che il comma 10 del citato art. 13. D.L. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RILEVATO:

- che anche per il 2018 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolate ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono ridurre o aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che anche per il 2018 il gettito dell'imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D calcolate ad aliquota standard dello 0,76 per cento, è destinato ai comuni;
- che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dell'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalle L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costituiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014", il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa dei rifiuti (TARI);

VISTO altresì il comma 677 dell'art. 1 della sopraccitata Legge che stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo

in base al quale la somma delle aliquote delle TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Pertanto anche per il 2018, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27.12.2017 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017 con il comma 37, attraverso la modifica del comma 26 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2017, resta esclusa la tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

VISTO il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.04.2016;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui s'intende integralmente richiamato;
2. di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 come sotto riportato:

TIPOLOGIA	
Aliquota di base per tutti i fabbricati e terreni assoggettati.	1,06 per cento
Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 nonché per le relative pertinenze	0,6 per cento

3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2018;

5. di dare atto che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalle L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
6. di delegare il Responsabile del Settore Economico – Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all'unanimità dei voti favorevoli;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luisa Borsellino

ESTREMI ESECUTIVITÀ

ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luisa Borsellino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.